



REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE DI GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

ADOTTATA AI SENSI DEL D.LGS. 231/2007

E SS.MM.II.

Approvato dall'Amministratore Unico
di ADRIATICA RISORSE S.p.A.
con Determina in data 4 ottobre 2024



PREMESSA

Il D.Lgs 90/2017, recependo la Direttiva UE 2015/849 in materia di antiriciclaggio, ha modificato il D.Lgs 231/2007 *“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”*.

Tra le novità si segnala la nuova definizione di pubbliche amministrazioni che ha l'effetto di estendere alle società pubbliche alcuni specifici obblighi in materia di antiriciclaggio, previsti dal decreto, laddove tali società svolgano alcune attività di rilievo pubblicistico.

In conseguenza di tale modifica, quegli obblighi e quegli adempimenti in materia di antiriciclaggio che l'art. 10 del D.Lgs 231/2007 e ss.mm.ii. pone a carico delle pubbliche amministrazioni devono essere rispettati anche dalle società pubbliche, con riferimento alle loro attività di pubblico interesse nell'ambito di : procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione; procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici; procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Agli uffici pubblici così delineati dalla normativa, l'art. 10 del decreto richiede al comma 3 di adottare procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione al rischio e di indicare le misure necessarie a mitigarlo.

Il presente atto organizzativo descrive, alla luce della normativa in vigore, le procedure adottate da Adriatica Risorse S.p.A al proprio interno, per prevenire e contrastare il rischio di riciclaggio. Il sistema organizzativo descritto risulta fondato sul principio di collaborazione, che trova manifestazione, verso l'esterno, nella previsione dell'obbligo di comunicare le operazioni sospette all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (U.I.F.) per consentire a questa di svolgere analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, e verso l'interno, nell'individuazione di una struttura basata su rapporti di sinergia e supporto tra i vari attori facenti parte del sistema.

La normativa richiamata non richiede alle amministrazioni di svolgere attività investigativa e repressiva del reato di riciclaggio, ma di adottare uno sguardo critico sui contenuti dei documenti e dati di cui è già in possesso in virtù dell'attività ordinariamente svolta. In tal senso, gli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio e riportati nell'atto organizzativo, non devono rappresentare per i dipendenti un aggravio delle attività svolte, bensì un nuovo e diverso *modus operandi*, caratterizzato dalla valutazione della propria attività sotto diversi punti di vista, tutti protesi all'incremento del valore pubblico inteso come benessere istituzionale, economico, sociale e ambientale della comunità di riferimento.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Le norme di riferimento in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo sono le seguenti:

- D.Lgs n. 109/2007 *“Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE e s.m.;*
- DLgs n. 231/2007 *“Attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione” e s.m.;*



- D.M. del Ministero dell'interno 25 settembre 2015 “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli della Pubblica Amministrazione”
- Provvedimento della Banca d’Italia – UIF 23 aprile 2018 “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni”;
- Il Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 11 marzo 2022 n. 55 in tema di individuazione del “titolare effettivo”;
- Provvedimento della Banca d’Italia – UIF 11 aprile 2022 “Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid e al PNRR”.

ART. 1 CONTENUTO E FUNZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Il presente atto è adottato da Adriatica Risorse S.p.A e rientra nell’ambito delle procedure interne di valutazione idonee a garantire l’efficacia delle rilevazioni di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia istituita presso la Banca d’Italia (di seguito in breve U.I.F), la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell’effettuazione della segnalazione stessa e l’omogeneità dei comportamenti.
2. L’atto definisce il sistema organizzativo interno di Adriatica Risorse necessario a garantire il tempestivo assolvimento, da parte dei dipendenti, degli obblighi di comunicazione di operazioni sospette connesse al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo al soggetto “Gestore”. L’atto definisce il ruolo svolto dai vari attori partecipanti al processo di rilevazione e comunicazione di operazioni sospette ed evidenzia le modalità di trasferimento tra gli stessi delle informazioni e dei dati afferenti tali comunicazioni al fine di garantire la massima tutela della riservatezza del soggetto segnalante come prescritto dalla normativa.

ART. 2 DEFINIZIONI NORMATIVE

1. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in coerenza con quanto disposto dall’art. 2, comma 4, del D.Lgs 231/2007 per “riciclaggio” si intende:
 - a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
 - b) l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
 - c) l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione dei beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
 - d) la partecipazione a uno degli atti di cui sopra, l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterli o agevolarne l’esecuzione.
2. Ai fini delle presenti disposizioni ed in conformità con quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lett. d) del D.Lgs 109/2007, nonché dall’art. 2, comma 6, del decreto antiriciclaggio, per “finanziamento del terrorismo”, si intende *“qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto*



previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette”.

ART. 3 LE OPERAZIONI SOSPETTE E GLI INDICATORI DI ANOMALIA

1. Gli operatori di Adriatica Risorse considerano sospette le operazioni che per caratteristiche, entità, natura, collegamento o frazionamento o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta, inducono a sapere, sospettare o ad avere motivo ragionevole per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate, operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
2. Il sospetto deve fondarsi sulla valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ordinariamente, da effettuarsi anche alla luce degli indicatori di anomalia e degli schemi di comportamento anomalo elaborati dalla U.I.F.
3. Gli indicatori di anomalia sono un'elencazione, non esaustiva ma a carattere esemplificativo, di particolari tipologie di operazioni ovvero di comportamenti ritenuti anomali e potenzialmente caratterizzati da intenti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Non sono esaustivi, per questo possono essere periodicamente integrati, aggiornati o modificati della U.I.F. A tal fine il soggetto Gestore provvede a comunicare ogni modifica o aggiornamento degli indicatori in modo che l'attività di verifica da parte di Adriatica Risorse faccia riferimento sempre ai documenti oggetto di ultima pubblicazione.
4. Gli indicatori hanno la finalità di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette e di ridurre i margini di incertezza e di discrezionalità connessi alle valutazioni soggettive da effettuare.
5. L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti ad uno o più indicatori non è sufficiente a escludere che l'operazione in esame sia sospetta. Viceversa, la mera ricorrenza di uno o più indicatori di anomalia in un'operazione non è motivo di per sé sufficiente per qualificarla come sospetta. In entrambi i casi gli uffici competenti sono tenuti a fare una valutazione dell'operazione analizzata sulla base di tutte le informazioni e documenti in proprio possesso.
6. Gli indicatori di anomalia possono avere carattere *generale* se si riferiscono ad una casistica di fattispecie operative estendibili a tutti i comparti amministrativi, oppure carattere specifico laddove invece siano riferibili solo a specifiche tipologie o a settori di attività (settore appalti e contratti pubblici).
7. Le operazioni ed i comportamenti inerenti ad attività economiche svolte nei settori degli appalti pubblici devono essere valutati, oltre che sulla base degli elementi di anomalia indicati per ciascun settore, anche in base ai seguenti criteri: 1) incoerenza con l'attività o il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione; 2) assenza di giustificazione economica; 3) inusualità, illogicità, elevata complessità dell'attività.
8. Gli indicatori di anomalia cui Adriatica Risorse deve fare riferimento sono quelli previsti dal Provvedimento della Banca d'Italia – U.I.F. del 23.04.2018, che si allega al presente Regolamento (Allegato 1).

ART. 4 L'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE.

1. Gli Uffici di Adriatica Risorse, una volta individuata l'operazione sospetta ai sensi del precedente articolo, sono tenuti, ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D.Lgs 231/2007 e dell'art. 4, del Decreto ministeriale 25 settembre 2015, a comunicare alla UIF attraverso il soggetto “Gestore”, i dati e le informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività individuati dall'art. 10, co 1 del D.Lgs 231/2007, di seguito specificati:
 - a) Procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
 - b) Procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
 - c) Procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed Enti pubblici e privati.



2. La comunicazione di operazioni sospette deve essere effettuata a prescindere dal rilievo e dalla entità economica dell'operazione segnalata.
3. Possono formare oggetto di comunicazione anche le operazioni sospette rifiutate o comunque non concluse e quelle tentate, nonché le operazioni sospette il cui controvalore sia regolato in tutto o in parte presso altri soggetti, sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione.
4. L'analisi delle operazioni ai fini dell'eventuale comunicazione deve essere effettuata per l'intera durata del processo/procedimento presso Adriatica Risorse, e non limitarsi pertanto alla fase di instaurazione o di conclusione del detto rapporto.
5. La comunicazione di operazioni sospette rappresenta un atto dovuto ed è distinta dalla denuncia all'Autorità Giudiziaria di fatti penalmente rilevanti, sempre parallelamente possibile. L'effettuazione di una segnalazione di operazione sospetta che risulti poi infondata non comporta l'applicazione di sanzioni in capo al segnalante.
6. L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione assume rilievo anche ai fini della responsabilità dirigenziale di cui all'art. 21, comma 1bis, del D.Lgs 165/2001.

ART. 5 I SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO

1. Operatori di primo livello. Sono i dipendenti di Adriatica Risorse che ricoprono il ruolo di responsabili di procedimento o di istruttoria nei settori di attività indicati all'art. 4 del presente Regolamento. Essi sono tenuti nell'ambito della loro attività ordinaria, a rilevare, alla luce delle informazioni in proprio possesso e degli indicatori di anomalia di cui al citato Allegato 1 e sulla scorta di circolari e indicazioni operative fornite dal soggetto gestore, le situazioni potenzialmente sospette, meritevoli cioè di essere approfondite. Tale attività non deve costituire per questi operatori un aggravio rispetto a quella svolta in via ordinaria, bensì un diverso *modus operandi*, caratterizzato dalla valutazione della propria attività sotto più punti di vista, tutti accumulati dall'obiettivo finale di perseguimento e dell'incremento del valore pubblico.
2. Referenti. Sono i Responsabili delle Aree Amministrativa e Operativa della Società che devono essere informati dagli operatori di primo livello di operazioni sospette rilevate nello svolgimento della propria attività ordinaria. I Referenti sono tenuti, previa valutazione, a formalizzare la comunicazione al soggetto gestore, allegando alla stessa documenti, atti e informazioni correlate e utili alla sua comprensione.
3. Struttura di supporto. Sono dipendenti che svolgono attività di supporto al soggetto Gestore e sono individuati con apposito provvedimento.

In particolare essi:

- sono incaricati dal soggetto gestore degli approfondimenti sulla fondatezza delle comunicazioni pervenute;
- svolgono attività di consulenza nei confronti degli operatori di primo livello e dei referenti al fine di fornire chiarimenti sull'applicabilità e sulla rilevanza degli indicatori di anomalia rispetto alle operazioni considerate sospette.

Per lo svolgimento del loro incarico possono avvalersi di banche dati esterne, ricerche su siti internet ritenuti di interesse, di consulenze specifiche secondo indicazioni del soggetto gestore. Tale struttura fornisce ai Referenti e agli operatori di primo livello adeguati strumenti di supporto operativo, anche quale esito delle valutazioni di rischio riciclaggio effettuate in sede di mappatura dei processi e dei rischi anticorruzione, sempre in un'ottica di sostenibilità gestionale per le strutture. A questo fine gli indicatori potranno essere riorganizzati, semplificati e adattati alle caratteristiche ed alle attività dei servizi coinvolti.

4. Il soggetto gestore. Il soggetto gestore, con la collaborazione della struttura di supporto, valuta la fondatezza delle comunicazioni ricevute e, nel caso di fondatezza, le trasmette alla U.I.F. La U.I.F. considera il soggetto gestore quale proprio unico interlocutore per tutte le comunicazioni e gli approfondimenti connessi con le operazioni sospette comunicate. Per effettuare le comunicazioni telematiche il soggetto gestore aderisce al sistema di segnalazione *on.line* accreditandosi presso il portale dedicato INFOSAT-UIF della Banca d'Italia; inoltre può individuare nel medesimo



portale una ulteriore figura, il responsabile per le comunicazioni ad U.I.F, competente unicamente alla trasmissione delle dette comunicazioni.

5. L'Unità di Informazione Finanziaria per L'Italia (U.I.F). L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia è la struttura nazionale istituita presso la Banca d'Italia, rispetto alla quale opera in posizione d'indipendenza e di autonomia funzionale, incaricata di ricevere dal soggetto gestore le comunicazioni di operazioni sospette, e di effettuare le valutazioni di merito ai fini delle eventuali ulteriori informative alla autorità competenti per l'accertamento di reati di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo (Nucleo speciale di polizia valutaria della guardia di finanza –_NSPV, Direzione Investigativa Antimafia – DIA, Direzione Nazionale antimafia e antiterrorismo – DNA).

ART. 6 FASI E MODALITA' DI GESTIONE DEL PROCESSO

FASE 1

1. L'operatore di primo livello, se nel corso della sua attività ordinaria rileva elementi di sospetto su una determinata operazione che sta istruendo, che è in corso di esecuzione o che si è già conclusa, è tenuto a comunicare al proprio Responsabile di Area in qualità di Referente, le informazioni e i dati in suo possesso inerenti l'operazione sospetta, facendo riferimento agli indicatori di anomalia ritenuti significativi; tanto al fine della successiva redazione della comunicazione di operazione sospetta da inviare al soggetto Gestore
2. Nella fase di valutazione preliminare il Referente può avvalersi della struttura di supporto al Gestore, per richiedere approfondimenti, analisi e chiarimenti, in particolare rispetto agli indicatori di anomalia.
3. Se il Referente non si attiva sulla segnalazione effettuata dall'operatore di primo livello, questi può rivolgersi direttamente al soggetto Gestore.

FASE 2

1. Il referente analizza la segnalazione ricevuta e provvede, con tempestività, a formalizzarla e a trasmetterla al soggetto Gestore, secondo un modello tipo reso disponibile dal soggetto Gestore, allegando la documentazione funzionale alla descrizione dell'operazione sospetta rilevata.
2. A garanzia della riservatezza, come previsto dall'art. 38 del D.Lgs. 231/2007, la comunicazione del Referente al soggetto Gestore avviene a mezzo posta elettronica, utilizzando un indirizzo e.mail appositamente creato e a ciò dedicato, accessibile solo al soggetto Gestore e agli eventuali collaboratori della struttura di supporto dallo stesso autorizzati.
3. Il Referente conserva tutta la documentazione rilevante anche al fine di corrispondere alle eventuali richieste inoltrate dalla U.I.F o dagli organi investigativi al soggetto Gestore, adottando criteri finalizzati a garantire la massima riservatezza del segnalante ai sensi del citato art. 38 del D.Lgs 231/2007. A tal fine provvede alla protocollazione degli atti in un fascicolo soggetto a privacy visibile solo dal Referente, dall'operatore di primo livello segnalante e dal personale di segreteria del servizio di merito appositamente individuato.
4. Al fine della compilazione della segnalazione, il Referente può sempre rivolgersi per chiarimenti e approfondimenti alla struttura di supporto del soggetto Gestore.

FASE 3

1. Il soggetto Gestore, ricevuta la comunicazione di operazione sospetta, dispone la protocollazione in fascicolo soggetto a privacy (visibile solo dal Referente, dall'operatore di primo livello segnalante e dal personale di supporto al Gestore), ne valuta la fondatezza, e se la ritiene fondata la trasmette, senza indugio, alla U.I.F. tramite il portale INFOSTAT –UIF della Banca d'Italia.



ART. 7 IL CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA U.I.F.

1. La comunicazione di operazione sospetta redatta dal Referente ed indirizzata al soggetto Gestore deve riportare i seguenti contenuti:
 - *dati identificativi della comunicazione* . Contiene le informazioni che identificano e qualificano la comunicazione.
 - *Elementi informativi, in forma strutturata*. Contiene informazioni strutturate sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi. Deve contenere il riferimento ad almeno un'operazione e a soggetto cui questa è riferita,
 - *Elementi descrittivi, in forma libera*. Contiene informazioni sull'operatività oggetto della comunicazione e sui motivi del sospetto. Devono risultare le ragioni che hanno indotto a ritenere l'operazione sospetta e deve apparire evidente il processo logico seguito nella valutazione delle anomalie rilevate.
 - *Eventuali documenti allegati*. Si tratta di eventuali documenti ritenuti utili ai fini della descrizione dell'operazione sospetta. Devono essere allegati alla comunicazione in formato elettronico.
2. La comunicazione di operazione sospetta viene redatta secondo il modello-tipo predisposto dal soggetto gestore (All.3) con le relative indicazioni di compilazione, al fine di poter poi adempiere all'obbligo di comunicazione ad UIF e per le eventuali successive interlocuzioni con tale autorità, garantendo la riservatezza sull'identità del segnalante ai sensi di legge.
3. Il soggetto Gestore informa il Referente e l'operatore di primo livello che hanno effettuato la segnalazione di operazione sospetta della corretta ricezione della comunicazione da parte di U.I.F.
4. Il soggetto Gestore mantiene traccia nel fascicolo soggetto a privacy di tutte le comunicazioni rivenute, indipendentemente dal loro successivo invio alla U.I.F.
5. Il soggetto Gestore è tenuto a fornire tempestivamente alla U.I.F. , al Nucleo speciale di polizia valutaria della guardia di finanza –NSPV e alla Direzione Investigativa Antimafia, ogni ulteriore informazione richiesta da tali autorità ai fini dell'analisi e dell'approfondimento investigativo della comunicazione di operazione sospetta ricevuta, sempre garantendo la riservatezza sull'identità del segnalante.

ART. 8 TUTELA DELLA RISERVATEZZA DELL'IDENTITA' DEL SEGNALANTE

1. Le attività di raccolta, verifica e trasmissione di informazioni inerenti le operazioni sospette sono effettuate nel rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali e sono volte a tutelare l'identità del soggetto segnalante.
2. Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs 231/2007, vengono adottate tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione. A tal fine, la comunicazione al soggetto Gestore da parte del referente, avviene per mezzo di posta elettronica, utilizzando un indirizzo e.mail dedicato appositamente creato, accessibile solo al soggetto Gestore e agli eventuali collaboratori della struttura di supporto idoneamente individuati con atto formale.
3. Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs n. 231/2007 è fatto divieto ai soggetti tenuti alla comunicazione di operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione a soggetti terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'invio delle ulteriori informazioni richieste dalla U.I.F o dell'esistenza, o anche solo della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. In tal senso risultano obbligati il soggetto Gestore, la struttura di supporto, i Referenti e gli operatori di primo livello.



ART. 9 ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA'

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore alla data del provvedimento di adozione e verrà pubblicato sul sito istituzionale di Adriatica Risorse S.p.A. ai sensi e nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza.
2. Adriatica Risorse si riserva di utilizzare forme di pubblicità ulteriori, laddove le stesse vengano ritenute necessarie.